



COMUNE DI OSIO SOPRA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10156

Deliberazione n. 16 del 31.03.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolamento di applicazione dell'ICI -

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 25.03.2011 prot. 2109, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. COLLEONI MARIO.

All'appello risultano:

GREGORI PIER GIORGIO	Presente
ARZUFFI MASSIMO	Presente
CADEI FABRIZIO	Presente
BELOTTI FIORELLA	Presente
BONETALLI PATRIZIA	Presente
TASCA PIERANGELO	Presente
BIAVA FRANCESCA	Presente
LODETTI MATTEO	Presente
CROTTI EDOARDO	Presente
BRUGALI GIUSEPPE	Presente
COLLEONI MARIO	Presente
BENEDETTI ROMANO	Presente
TERZI ALESSANDRO	Presente
TESTA DOLORES	Presente
LEONELLI COSETTA G.	Assente
LORENZI ENZO	Assente
MONZANI MASSIMO	Presente

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. ANGELO BROLIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COLLEONI MARIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267)

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Mariarosa Armanni, esprime il proprio parere Favorevole sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica per quanto di propria competenza.

Li, 31.03.2011

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Mariarosa Armanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Svoltasi un'approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio è unanimemente concorde a riscrivere il comma 1 dell'articolo 15 nel modo seguente:

“1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.”

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili

VISTE le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria n.244/2007 al D.Lgs. n.504/1993;

CONSIDERATA l'importanza e la necessità di provvedere all'adozione di un regolamento che risponda alle esigenze applicative dell'imposta in relazione anche alle modifiche legislative intervenute in materia di imposte comunali e, in particolare, in materia di ICI, nonché alle situazioni ed alle condizioni impositive che caratterizzano la realtà locale;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento per una migliore e puntuale disciplina nell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, entro i termini fissati dalle disposizioni legislative, allo scopo di limitare o evitare futuri e possibili contenziosi;

RICHIAMATO l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, da esercitare a norma dell'art. 52 del medesimo D.Lgs. n. 446;

VISTO lo schema di regolamento proposto e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 53 – comma 16 – della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 – comma 8 – della Legge n. 448/2001, il quale fissa il termine per l'approvazione dei regolamenti comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando che gli stessi regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2011 è stato differito al 30 giugno 2011;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

Visti gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;

Visto il parere favorevole reso dal soggetto indicato dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Con voti favorevoli n. 15 su n. 15 consiglieri presenti, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", composto da numero 29 (ventinove) articoli, allegato al presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale, recependo la modifica del comma 1 dell'articolo 15, come descritto nella premessa.
- 2) DI DEMANDARE** al Settore Tributi gli adempimenti relativi alla trasmissione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, di copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI OSIO SOPRA
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2011

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Osio Sopra a norma degli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nonché del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126.

La determinazione delle aliquote, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale, è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.

Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

Art. 2

PRESUPPOSTO

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla provincia, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

Art.4

TERRENI CONSIDERATI AREE NON FABBRICABILI

Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente articolo, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, a condizione che:

i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 5 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art.6 **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art.7 **BASE IMPONIBILE**

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B
- 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 per gli immobili appartenenti alla categoria a/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
- 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1;

Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con la conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato o accatastato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, da assoggettarsi all'imposta quale area fabbricabile, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 8
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI
PER LE AREE FABBRICABILI

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.

Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato dalla Giunta Comunale, può rendere noti tali elementi al Settore Tributi, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo.

Art. 9
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, - purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
3. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
4. L'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locare con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. L'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.;
6. Contribuenti che compiono 60 anni di età entro l'anno e che hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo nei limiti determinati dalla Giunta Comunale;
7. Presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione oggetto di detrazione, di uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con un reddito del nucleo familiare annuo lordo imponibile IRPEF nei limiti determinati dalla Giunta Comunale;
8. L'aliquota può essere stabilita in misura inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e all'utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. L'aliquota agevolata è determinata dal Consiglio Comunale contestualmente alla deliberazione annuale dell'aliquota ICI di riferimento.
9. La deliberazione di cui al comma 2, può fissare, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma

sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 11 **ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Sono inoltre equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b. gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. - (ex Istituto Autonomo Case Popolari - I.A.C.P.);

La condizione di abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane tale condizione.

Art. 12 **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 120,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

1. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre € 258,29, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo può elevare fino ad € 258,29 la detrazione per l'abitazione principale nelle circostanze e alle condizioni sotto indicate:
 - a Contribuenti che compiono 60 anni di età entro l'anno e che hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo nei limiti determinati dalla Giunta Comunale;
 - b Presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione oggetto di detrazione, di uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con un reddito del nucleo familiare annuo lordo imponibile IRPEF nei limiti determinati dalla Giunta Comunale;
 - c Non possono usufruire del beneficio i soggetti passivi dell'imposta di cui alla lettera a) che, oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono proprietari o titolari di diritti reali su altre unità immobiliari ubicate in qualsiasi altro comune.
 - d Sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9.

- 3 Per beneficiare della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata è necessaria la presentazione all'Ufficio Comunale Tributi della domanda corredata della documentazione fiscale richiesta.

Art. 13

ABITAZIONE CONIUGE NON ASSEGNATARIO

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Osio Sopra.
3. Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se sono rispettare le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spetta la detrazione di cui all'articolo 12 in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

Art. 14

LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel medesimo decreto.
3. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2(magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle scuderie, autorimesse e C/7 tettoie). In caso di più unità immobiliari della stessa categoria si considera pertinenza quello con la rendita catastale più elevata.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 15

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado che nelle stesse hanno stabilito la proprio residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.

2. Il beneficio di cui sopra decorre dal mese in cui si è verificata la condizione prevista dal comma 1 e viene concesso previa comunicazione da presentare al Comune a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. La comunicazione deve contenere gli identificativi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito e le generalità della persona cui è concesso l'uso e si intende valida sino al momento in cui tale situazione viene a cessare.
4. Qualora in corso d'anno venga meno il diritto a godere delle agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti e affini fino al secondo grado, il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In tale ipotesi le agevolazioni devono essere riportate ai mesi dell'anno durante i quali si è effettivamente verificato il presupposto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliare individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. Ne consegue che gli edifici che necessitano degli interventi sopra citati ma che non risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti non possono essere dichiarati inagibili o inabitabili, né prima né durante, i lavori connessi agli interventi stessi.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati, quali la vetusta della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, di servizi igienici, etc).
4. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:
 - Mediante perizia tecnica da parte dall'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del proprietario;
 - Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Lo stato di inagibilità o di inabitabilità decorre, in ogni caso, dalla data di effettuazione della perizia tecnica, che abbia verificato l'effettivo stato di inagibilità o inabitabilità, o da quella in cui viene resa la dichiarazione sostitutiva.

Art. 17

TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) Del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 di Euro e fino ad 61.974,83 di Euro;
 - b) Del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 di Euro e fino a 103.291,38 di Euro;
 - c) Del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 di Euro e fino a 129.114,22 di Euro.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati su territori di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e dalle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 09.01.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art.18

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, deve essere versata entro il 16 di giugno e deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 di giugno.
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi stabiliti nella misura del tasso legale.
5. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento :

- diretto al concessionario della riscossione
- a mezzo conto corrente postale intestato al predetto concessionario;
- mediante utilizzo della delega F24;
- a mezzo conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale
- a mezzo conto corrente bancario intestato al Tesoriere Comunale
- direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale
- tramite sistema bancario

La Giunta Comunale con proprio atto stabilisce la decorrenza della nuova modalità di riscossione .

6. Le somme versate sono arrotondate in base al disposto del comma 166 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con l'arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117 del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento per conto degli altri.
9. Chi effettua il versamento in luogo del soggetto passivo (intestatario del versamento) comunica all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo. I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste nel presente comma non danno luogo all'irrogazione di sanzioni.
10. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari ad Euro 12,00; se l'imposta è superiore ad Euro 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare.

Art.19

IMMOBILI SOGGETTI A PROCEDURE DI FALLIMENTO O LIQUIDAZIONE

Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel Comune la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 20

DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta.

Art. 21

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione ICI di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 504 del 1992 nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.,463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di cui al comma 1 nell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio,entro il termine fissato da norme statali per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Art. 22

ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura di legge, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
2. Il Comune può procedere a riscossione coattiva mediante decreto ingiuntivo di cui al Regio Decreto n. 639/1910, qualora tale procedimento sia ritenuto più opportuno.

Art. 24

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, a seguito di procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva da parte dei competenti organi tributari.

2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
 - a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del Piano Regolatore generale o del P.G.T. o delle sue varianti.
 - b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;
 - d) Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00.

Art. 25 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura di legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Art. 27
INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

Art. 28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.

Art. 29
EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2011.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to COLLEONI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO BROLIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124-
primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, viene affissa in copia all'albo pretorio il giorno
02.05.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì, 29.04.2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO BROLIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data
comunicazione ai Capigruppo consiliari.

Addì, 29.04.2011

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO BROLIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale.

- La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, in data _____.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____

Addì,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELO BROLIS

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO
ADDI,